

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
I Comunicazioni		
Commissione		
96/C 101/01	ECU.....	1
96/C 101/02	Riepilogo degli avvisi di gare d'appalto pubblicati nel <i>Supplemento alla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee</i> , finanziate dalla Comunità europea nel quadro del Fondo europeo di sviluppo (FES) o del bilancio comunitario (Settimana dal 26 al 30 marzo 1996)	2
96/C 101/03	Procedura d'informazione — Regolamentazioni tecniche (*)	2
96/C 101/04	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso n. IV/M.718 — Phoenix/Comifar) (*)	4
96/C 101/05	Aiuti di Stato — C 54/95 (ex N 777/95, N 780/95, N 790/95, N 791/95, N 793/95, N 794/95) — Italia (*)	4
96/C 101/06	Aiuti di Stato — C 61/95 (ex NN 69/94) — Germania (*)	7
<hr/>		
II Atti preparatori		
Commissione		
96/C 101/07	Proposta modificata di direttiva del Consiglio sull'equipaggiamento marittimo (*) ...	13
96/C 101/08	Proposta di regolamento (CE) del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 3813/92 relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune	14

IT

1

(*) Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarlo (<i>segue</i>)	Pagina
	III <i>Informazioni</i>	
	Commissione	
96/C 101/09	Bando di gara per la restituzione o la tassa all'esportazione di frumento duro verso qualsiasi paese terzo	15
96/C 101/10	Gruppo europeo d'interesse economico — Avvisi pubblicati a norma del regolamento (CEE) n. 2137/85 del Consiglio, del 25 luglio 1985 — Costituzione	16

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

ECU (*)

2 aprile 1996

(96/C 101/01)

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese	38,9575	Marco finlandese	5,92522
Corona danese	7,31789	Corona svedese	8,54543
Marco tedesco	1,89584	Sterlina inglese	0,838974
Dracma greca	308,549	Dollaro USA	1,28002
Peseta spagnola	159,363	Dollaro canadese	1,73507
Franco francese	6,46219	Yen giapponese	137,308
Sterlina irlandese	0,813746	Franco svizzero	1,52694
Lira italiana	2005,15	Corona norvegese	8,21774
Fiorino olandese	2,12061	Corona islandese	84,8783
Scellino austriaco	13,3314	Dollaro australiano	1,63539
Scudo portoghese	195,511	Dollaro neozelandese	1,87138
		Rand sudafricano	5,12553

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ecu;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

Nota: Presso la Commissione sono altresì in servizio una telescrivente a risposta automatica (al n. 21791) e un fax a risposta automatica (al n. 296 10 97) che forniscono dati giornalieri concernenti il calcolo dei tassi di conversione applicabili nel quadro della politica agricola comune.

(*) Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio (GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1971/89 (GU n. L 189 del 4. 7. 1989, pag. 1).

Decisione 80/1184/CEE del Consiglio (convenzione di Lomé) (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 34).

Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27).

Regolamento finanziario, del 16 dicembre 1980, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).

Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1).

Decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU n. L 311 del 30. 10. 1981, pag. 1).

Riepilogo degli avvisi di gare d'appalto pubblicati nel *Supplemento alla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, finanziate dalla Comunità europea nel quadro del Fondo europeo di sviluppo (FES) o del bilancio comunitario

(Settimana dal 26 al 30 marzo 1996)

(96/C 101/02)

Numero appalto	Numero e data del Supplemento alla Gazzetta ufficiale	Paese	Oggetto	Data limite deposito offerte
4117	S 61 del 27. 3. 1996	Indonesia	ID-Giacarta: Stazioni di lavoro per il trattamento delle immagini e operazioni GIS (<i>dati complementari</i>)	15. 4. 1996

Procedura d'informazione — Regolamentazioni tecniche

(96/C 101/03)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

- Direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GU n. L 109 del 26. 4. 1983, pag. 8).
- Direttiva 88/182/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1988, che modifica la direttiva 83/189/CEE (GU n. L 81 del 26. 3. 1988, pag. 75).
- Direttiva 94/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994, recante seconda modifica sostanziale della direttiva 83/189/CEE (GU n. L 100 del 19. 4. 1994, pag. 30).

Notifiche di progetti nazionali di regolamentazioni tecniche ricevute dalla Commissione.

Riferimento (*)	Titolo	Scadenza della sospensione di tre mesi (*)
96/35/E	Proposta di risoluzione per l'applicazione della tabella delle norme UNE e dei suoi equivalenti ISO e Cenelec, inclusa nella norma tecnica complementare MIE AEM 1 del regolamento relativo agli apparecchi di sollevamento e movimentazione, e per il riconoscimento del diritto all'uso del marchio «N» come garanzia del rispetto del regolamento	5. 6. 1996
96/59/NL	Decreto sulla sicurezza delle attrezzature da gioco e da intrattenimento	24. 5. 1996
96/60/D	Decreto sul burro e di modifica delle disposizioni di legge sul latte e sulle margarine	28. 5. 1996
96/61/D	Ottavo decreto di emendamento del decreto sulla sicurezza delle navi	28. 5. 1996
96/62/NL	Decreto di modifica del decreto sul contenuto di alogeni organici del carburante (GU 1994, 854. N.B.: non ancora in vigore)	chiusa
96/63/NL	Regolamento per l'omologazione delle stufe a legna in relazione all'inquinamento atmosferico da monossido di carbonio	29. 5. 1996
96/64/I	Approvazione del metodo di calcolo dell'indice di sfruttamento sistematico delle tolleranze e dell'indice di qualità della produzione complessiva di ogni singolo produttore di fertilizzanti	24. 5. 1996

Riferimento (*)	Titolo	Scadenza della sospensione di tre mesi (2)
96/44/B	Progetto di regio decreto relativo alla commercializzazione di tettarelle e succhiotti per lattanti e bambini in tenera età	26. 6. 1996
96/51/P	Infrastrutture per telecomunicazioni della rete degli utenti (RITA) Scatole della rete individuale delle tubazioni — Specifica tecnica e di qualità	28. 6. 1996
96/52/P	Infrastrutture per telecomunicazioni della rete degli utenti (RITA) Cavo tipo V — Specifica tecnica e di qualità	28. 6. 1996
96/53/P	Infrastrutture per telecomunicazioni della rete degli utenti (RITA) Presa telefonica — Specifica tecnica e di qualità	28. 6. 1996
96/54/P	Infrastrutture per telecomunicazioni della rete degli utenti (RITA) Cavi TVD — Specifica tecnica e di qualità	28. 6. 1996
96/55/P	Infrastrutture per telecomunicazioni della rete degli utenti (RITA) Dispositivi di collegamento e distribuzione — Specifica tecnica e di qualità	28. 6. 1996
96/56/P	Infrastrutture per telecomunicazioni della rete degli utenti (RITA) Scatole della rete collettiva di tubazioni (C0, C1, C2, C3 e C4) — Specifica tecnica e di qualità	28. 6. 1996
96/57/P	Infrastrutture per telecomunicazioni della rete degli utenti (RITA) Cavi TVV e TVHV — Specifica tecnica e di qualità	28. 6. 1996
96/58/P	Infrastrutture per telecomunicazioni della rete degli utenti (RITA) Blocco privato degli utenti — Specifica tecnica e di qualità	28. 6. 1996

(*) Anno — Numero di registrazione — Stato membro autore.

(2) Scadenza per osservazioni della Commissione e degli Stati membri.

(3) L'abituale procedura d'informazione non si applica alle notifiche «farmacopea».

(4) Senza scadenza data l'accettazione del motivo di urgenza da parte della Commissione.

La Commissione ricorda la sua comunicazione del 1° ottobre 1986 (GU n. C 245 dell'1. 10. 1986, pag. 4) in cui si dichiara che se uno Stato membro vara una regolamentazione tecnica che rientra nel campo di applicazione della direttiva 83/189/CEE senza notificarne il progetto alla Commissione e senza rispettare l'obbligo di sospensione, tale regolamentazione non è applicabile nei confronti di parti terze nel sistema giuridico dello Stato membro di cui si tratta. La Commissione ritiene pertanto che i litiganti possano con diritto aspettarsi dalle corti nazionali che esse rifiutino di applicare le regolamentazioni tecniche nazionali che non sono state modificate in conformità del diritto comunitario.

Per eventuali informazioni su tali notifiche rivolgersi ai servizi nazionali il cui elenco è stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 67 del 17 marzo 1989.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso n. IV/M.718 — Phoenix/Comifar)**

(96/C 101/04)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Il 20 marzo 1996 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio (*). I terzi che dimostrino un interesse sufficiente potranno ottenere una copia della decisione facendone richiesta scritta al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza (DG IV)
Direzione B — Task Force Fusioni
Avenue de Cortenberg/Kortenberglaan 150
B-1049 Bruxelles
Telefax: (32-2) 296 43 01

(*) GU n. L 395 del 30. 12. 1989; versione rettificata: GU n. L 257 del 21. 9. 1990, pag. 13.

AIUTI DI STATO**C 54/95 (ex N 777/95, N 780/95, N 790/95, N 791/95, N 793/95, N 794/95)****Italia**

(96/C 101/05)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(Articolo 6, paragrafo 4 della decisione n. 3855/91/CECA del 27 novembre 1991)

Comunicazione della Commissione, a norma dell'articolo 6, paragrafo 4 della decisione n. 3855/91/CECA del 27 novembre 1991, indirizzata agli Stati membri ed ai terzi interessati, in merito ad aiuti che l'Italia ha deciso di concedere a Ferriera Acciaieria Casilina SpA, Acciaierie del Sud SpA, Officine Laminatoi Sebino SpA, Montifer Srl, Moccia Irme SpA e Mini Acciaieria Odolese SpA

Con la lettera riportata di seguito, la Commissione ha informato il governo italiano della sua decisione di aprire la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 4:

«L'8 settembre 1995 lo Stato italiano ha notificato alla Commissione 22 casi di applicazione della legge 3 agosto 1994 n. 481, relativa allo smantellamento del settore siderurgico privato in Italia. La presente decisione riguarda unicamente i sei casi seguenti:

a) Aiuto N 777/95, per un importo di 2 908 Mio di LIT, a favore dell'impresa Ferriera Acciaieria Casilina SpA, con sede a Montecompatri (Roma), che ha acquisito personalità giuridica il 18 luglio 1963; la riduzione di capacità sarà pari ad 80 000 tonnellate di laminati a caldo.

b) Aiuto N 780/95, per un importo di 21 647 Mio di LIT, a favore dell'impresa Acciaierie del Sud SpA, con sede a Napoli, che ha acquisito personalità giuridica il 2 novembre 1970; la riduzione di capacità sarà pari a 250 000 tonnellate di laminati a caldo e 300 000 tonnellate d'acciaio.

c) Aiuto N 790/95, per un importo di 20 280 Mio di LIT, a favore dell'impresa Officine Laminatoi Sebino SpA, con sede a Pisogne (Brescia), che ha acquisito personalità giuridica il 31 luglio 1979; la riduzione di capacità sarà pari a 270 000 tonnellate di laminati a caldo e 280 000 tonnellate d'acciaio.

d) Aiuto N 791/95, per un importo di 3 474 Mio di LIT, a favore dell'impresa Montifer Srl, con sede a Montichiari (Brescia), che ha acquisito personalità giuridica

il 23 giugno 1983; la riduzione di capacità sarà pari a 270 000 tonnellate di laminati a caldo.

- e) Aiuto N 793/95, per un importo di 13 509 Mio di LIT, a favore dell'impresa Moccia Irme SpA, con sede a Napoli, che ha acquisito personalità giuridica il 1° luglio 1983; la riduzione di capacità sarà pari a 288 000 tonnellate d'acciaio e 165 000 tonnellate di laminati a caldo.
- f) Aiuto N 794/95, per un importo di 5 437 Mio di LIT, a favore dell'impresa Mini Acciaieria Odolese SpA, con sede a Odolo (Brescia), che ha acquisito personalità giuridica il 4 maggio 1972; la riduzione di capacità sarà pari a 40 000 tonnellate d'acciaio e 185 000 tonnellate di laminati a caldo.

Con lettera del 13 ottobre 1995 (D/23297) la Commissione, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3 della decisione n. 3855/91/CECA, ha richiesto il parere degli Stati membri sui sei progetti di aiuti per le chiusure.

Nell'autorizzare la legge italiana 3 agosto 1994 n. 481 relativa allo smantellamento del settore siderurgico privato italiano, la Commissione, dopo averne accertato la conformità al codice comunitario degli aiuti alla siderurgia e in particolare alle disposizioni dell'articolo 4, aveva imposto alle autorità italiane la notifica preliminare dei singoli casi d'applicazione della legge in questione.

La stessa decisione prevedeva che per ciascun caso la Commissione subordinasse la propria autorizzazione al rispetto dei criteri seguenti:

- l'aiuto avrebbe potuto essere accordato unicamente alle imprese siderurgiche che avessero acquisito la loro personalità giuridica prima del 1° gennaio 1991 e che non avessero modificato l'oggetto della propria produzione e la struttura dei loro impianti dal gennaio 1991;
- per quanto concerne la regolarità della produzione, era previsto che per poter beneficiare dell'aiuto l'impresa avrebbe dovuto essere stata in produzione, in media, per almeno un turno al giorno, ossia per almeno otto ore al giorno, per cinque giorni la settimana, per tutto l'anno 1993 e fino al febbraio 1994, quando è stato notificato alla Commissione il decreto legge n. 103;
- la parte dell'impresa che avesse chiuso sarebbe stata liquidata volontariamente e tutti gli impianti di cui essa era titolare distrutti;
- le imprese beneficiarie "non fossero controllate, né direttamente né indirettamente, ai sensi della decisione n. 24/54 dell'Alta Autorità, da un'impresa che fosse a sua volta un'impresa siderurgica o che controllasse

altre imprese siderurgiche, e non controllassero esse stesse una tale impresa". Per questo la Commissione ha deciso che il sito da chiudere e quello destinato a restare in attività avrebbero dovuto far capo ad entità giuridiche separate, gestite autonomamente; era inoltre previsto che l'impresa beneficiaria dell'aiuto alla chiusura, messa in liquidazione, avrebbe potuto essere gestita, conformemente alla legge italiana, esclusivamente dai liquidatori e per i meri adempimenti inerenti alla liquidazione.

Dagli elementi a conoscenza della Commissione, che per l'essenziale si basano sia su quanto dichiarato dalle autorità italiane nelle informazioni trasmesse, sia sulla documentazione inviata, risulta che:

- a) le sei imprese hanno acquisito la propria personalità giuridica prima del 1° gennaio 1991,
- b) non hanno modificato né l'oggetto della propria produzione né la struttura dei loro impianti dal 1° gennaio 1991, come risulta dalle perizie indipendenti presentate alla Commissione.

La succitata decisione della Commissione relativa all'autorizzazione della legge 3 agosto 1994 n. 481 aveva statuito che gli aiuti alla chiusura potevano essere considerati compatibili con il mercato comune solo in caso di cessazione definitiva di ogni attività di produzione CECA da parte dell'impresa. Ciò al fine di evitare che dell'aiuto concesso potessero beneficiare direttamente o indirettamente le altre attività CECA del gruppo che sarebbero rimaste in attività. Questa condizione è stata anch'essa rispettata, dato che nei sei casi in questione, quando un'impresa è controllata direttamente o indirettamente da un'altra impresa siderurgica:

- la parte dell'impresa che chiude sarà liquidata volontariamente e tutti gli impianti di cui questa è titolare saranno distrutti;
- il sito che chiude e il sito che resta in attività faranno capo ad entità giuridiche separate, gestite autonomamente, in particolare, per quanto riguarda l'impresa che chiude, esclusivamente dai liquidatori e per i meri adempimenti inerenti alla liquidazione.

Sulla base di questi elementi la Commissione ha motivo di ritenere che i legami fra le parti del gruppo siderurgico che resteranno attive sul mercato e la parte che chiude cesseranno irrevocabilmente e che di conseguenza sarà escluso il rischio di trasferimento dell'aiuto da un'impresa all'altra.

L'articolo 4, ultima parte, del codice comunitario degli aiuti alla siderurgia prevede che l'ammontare dell'aiuto non deve superare il più elevato dei due seguenti valori:

- valore attuale del margine contribuzione ai costi fissi del rendimento degli impianti in un periodo di tre anni, detratti i diversi vantaggi che l'impresa beneficiaria può ricavare dalla loro chiusura;
- valore contabile residuo degli impianti da chiudere, depurato, in caso di rivalutazioni effettuate dopo il 1° gennaio 1990, della parte di queste ultime che superi il tasso di inflazione nazionale.

Va osservato a tale proposito che in tutti e sei i casi l'aiuto è istituito nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 2, ultimo trattino della decisione n. 3855/91/CECA, nella misura in cui esso, rappresentando la media fra i due criteri fissati dallo stesso articolo del codice comunitario degli aiuti alla siderurgia, è sempre necessariamente inferiore al massimale di aiuti autorizzato sulla base delle disposizioni in questione.

Per quanto riguarda la regolarità della produzione, e in particolare la sua definizione, va ricordato che il codice comunitario degli aiuti alla siderurgia non contiene una tale definizione.

Per questo motivo, nella sua decisione d'autorizzazione della legge italiana 3 agosto 1994, n. 481 la Commissione aveva deciso che tale criterio sarebbe stato rispettato qualora l'impresa beneficiaria dell'aiuto fosse stata in produzione, in media, per almeno un turno al giorno, ossia per almeno otto ore al giorno, per cinque giorni la settimana, per tutto l'anno 1993 e fino al 28 febbraio 1994, data di notifica alla Commissione del decreto legge n. 103, il cui contenuto è stato convertito dal Parlamento italiano nella legge n. 481/94. La Commissione decise altresì che le autorità italiane avrebbero potuto dimostrare, sulla base di criteri oggettivi, che un'impresa, che pur non ricade nell'ambito di cui al predetto criterio, ha fabbricato regolarmente prodotti siderurgici CECA. In questa evenienza, la Commissione valuterà l'aiuto in virtù delle specifiche circostanze del caso al fine di garantire il rispetto del principio della regolarità della produzione.

Dagli elementi di cui dispone la Commissione, che si basano sulle perizie indipendenti presentate dalle autorità italiane, risulta che le sei imprese in questione (con l'eccezione di Moccia, caso N 793/95), pur avendo fabbricato prodotti siderurgici CECA fino alla data di notifica alla Commissione della legge quadro sullo smantellamento, non sono state in produzione, in media, per almeno un turno al giorno, ossia per almeno otto ore al giorno, per cinque giorni la settimana, per tutto l'anno 1993 e fino al 28 febbraio 1994.

Infatti l'impresa Ferriera Acciaieria Casilina SpA (caso N 777/95) ha prodotto appena 11 356 tonnellate di laminati a caldo, cifra che equivale al 14,2 % della sua capacità; l'impresa Acciaierie del Sud SpA (caso N 780/95) ha prodotto appena 13 934 tonnellate d'acciaio, equivalenti al 4,6 % della sua capacità, nonché 14 459 tonnellate

di laminati a caldo, cifra che equivale al 5,8 % della sua capacità; l'impresa Officine Laminatoi Sebino SpA (caso N 790/95) ha prodotto appena 57 000 tonnellate di laminati a caldo, equivalenti al 21,1 % delle sue capacità, nonché 64 000 tonnellate d'acciaio, equivalenti anch'esse al 21 % della sua capacità; l'impresa Montifer Srl (caso N 791/95) ha prodotto appena 32 000 tonnellate di laminati a caldo, cifra equivalente all'11,8 % della sua capacità; l'impresa Moccia Irme SpA (caso N 793/95) non è stata in produzione; l'impresa Mini Acciaieria Odolese SpA (caso N 794/95) ha prodotto appena 30 973 tonnellate di laminati a caldo, equivalenti al 16,7 % della sua capacità.

Tuttavia le autorità italiane ritengono che le imprese in questione debbano essere considerate come aventi diritto agli aiuti alla chiusura nella misura in cui il rispetto del criterio di regolarità della produzione sarebbe attestato dal sussistere degli elementi seguenti:

a) per quanto riguarda il personale:

- la società ha conservato almeno il 25 % dei dipendenti iscritti nei libri paga;
- la società ha organizzato corsi di formazione che sono stati seguiti da almeno il 25 % dei dipendenti;
- la società ha beneficiato di un programma pubblico di prepensionamento nel quadro di una ristrutturazione interna dell'impresa;

b) per quanto riguarda gli impianti:

- fra il 1989 e il 1992 sono stati realizzati massicci investimenti per migliorare la produttività degli impianti;
- sono stati effettuati significativi interventi di manutenzione nel 1992 e 1993;
- gli impianti potrebbero riprendere l'attività produttiva con un investimento inferiore al 10 % del loro valore globale;

c) altri elementi:

- la società non ha disdetto il proprio contratto di approvvigionamento dell'energia elettrica e paga ogni mese il canone;
- pur non avendo avuto una produzione regolare si è mantenuta attiva su un mercato CECA mediante la commercializzazione di prodotti d'acciaio;
- ha inviato alla Commissione le dichiarazioni CECA (moduli 260-261 ecc.).

La Commissione ritiene però che, allo stato, i suddetti elementi non siano tali da comprovare il rispetto del criterio rappresentato dalla regolarità della produzione sulla base del Codice degli aiuti e della succitata decisione della Commissione. Di conseguenza la Commissione ha motivo di ritenere, in questa fase della sua analisi nei sei casi in oggetto, che le imprese in questione non possano essere considerate come aventi diritto agli aiuti per le chiusure ai sensi dell'articolo 4 del codice comunitario degli aiuti a favore della siderurgia, in quanto risulta che esse non hanno fabbricato regolarmente prodotti siderurgici CECA fino alla data di notifica della legge quadro n. 481 sullo smantellamento del settore siderurgico privato in Italia.

Sulla base degli elementi sopra enunciati, la Commissione incontra attualmente gravi difficoltà a determinare se gli aiuti in questione siano compatibili con il mercato comune. Risulta dunque necessario e opportuno avviare nei sei casi la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 4 della decisione n. 3855/91/CECA nei confronti degli aiuti in questione.

Nel quadro della suddetta procedura la Commissione invita con la presente il governo italiano a trasmetterle le sue osservazioni, in particolare per quanto riguarda la mancata osservanza delle norme procedurali, ossia dell'obbligo di notificare le misure in oggetto prima della loro concessione, nonché di trasmetterle tutte le informazioni utili per meglio valutare i suddetti interventi pub-

blici, nel termine di un mese a decorrere dalla data di notifica della presente lettera.

La Commissione richiama infine l'attenzione del vostro governo sul fatto che potrà esigere il rimborso di ogni aiuto concesso illegalmente, senza attendere cioè la decisione finale della Commissione. Il rimborso dell'aiuto illegalmente concesso comprende il pagamento degli interessi calcolati sul tasso fissato per la valutazione degli aiuti regionali, a partire dal giorno in cui l'aiuto è stato concesso all'impresa beneficiaria: ciò al fine di eliminare tutti i vantaggi finanziari di cui le imprese beneficiarie avessero indebitamente fruito dalla data del versamento degli aiuti illegali.

La Commissione informa inoltre il vostro governo che inviterà gli Stati membri della Comunità e i terzi interessati a trasmetterle le loro osservazioni mediante pubblicazione della presente lettera nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

La Commissione invita gli altri Stati membri ed i terzi interessati a presentarle le proprie osservazioni in merito agli aiuti di cui trattasi, nel termine di un mese a decorrere dalla pubblicazione della seguente comunicazione, al seguente indirizzo:

Commissione delle Comunità europee
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles.

Le osservazioni verranno comunicate al governo italiano.

AIUTI DI STATO

C 61/95 (ex NN 69/94)

Germania

(96/C 101/06)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(Articoli 92, 93 e 94 del trattato che istituisce la Comunità europea)

Comunicazione della Commissione a norma dell'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CE agli altri Stati membri e ai terzi interessati, riguardante un aiuto concesso a Gildemeister AG di Bielefeld

Con la lettera sotto riportata la Commissione ha informato il governo tedesco della sua decisione di avviare la procedura ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2 del trattato.

«Nel febbraio 1994 è stato presentato alla Commissione un reclamo nel quale le si chiedeva se le seguenti operazioni intraprese nei confronti della società Gildemeister AG fossero compatibili con il diritto comunitario:

— nel 1985 Westdeutsche Landesbank (WestLB) ha cancellato crediti pendenti nei confronti di Gildemeister per un ammontare di 47 Mio di DM;

— WestLB ha assunto una partecipazione del 23,31 % in Gildemeister;

— nel 1993 il Land Nordrhein-Westfalen ha concesso a Gildemeister:

— una garanzia di credito di 20 Mio di DM;

— una garanzia per il collocamento sul mercato di un aumento del capitale di 40 Mio di DM.

La Commissione ha inoltre ricevuto altri reclami relativi alle stesse operazioni. Con le lettere datate 23 febbraio 1994 e 2 agosto 1994, essa ha richiesto alle autorità tedesche informazioni in proposito, che dette autorità hanno fornito con le lettere datate 7 maggio 1994 e 11 novembre 1994. In data 18 gennaio 1995 si è svolta una riunione tra i rappresentanti della Commissione e le autorità tedesche.

Il gruppo Gildemeister è uno dei principali produttori europei di macchine utensili. Secondo le autorità tedesche, dal 1991 la società soffre della grave crisi che interessa l'intero settore. Nel 1991 Gildemeister ha registrato perdite pari a 29 Mio di DM. Nel 1992, con un fatturato di 378 Mio di DM, la società ha registrato perdite superiori ai 70 Mio di DM. Nel 1993 la società si trovava sull'orlo del fallimento; con perdite pari a 59,1 Mio di DM su un fatturato di 254 Mio di DM.

Secondo dati contabili ancora provvisori, nel 1994 la società avrebbe ridotto le sue perdite della metà rispetto all'anno precedente, mentre essa spera di chiudere in pareggio nel 1995.

In base alle informazioni fornite dalle autorità tedesche, i rapporti tra WestLB e Gildemeister sono di vecchia data. L'istituto bancario è azionista della società fin dal 1969.

La Commissione ha accertato le seguenti operazioni compiute da WestLB nei confronti di Gildemeister:

- Secondo le informazioni fornite alla Commissione, nel 1984 Gildemeister aveva un capitale netto al lordo delle imposte di 68,4 Mio di DM (prima del riporto delle perdite). Le perdite stimate nel 1984 ammontavano a 71,4 Mio di DM, di cui 45,1 Mio di DM per costi di ristrutturazione. Per evitare un sovraindebitamento e dotare la società di un capitale netto sufficiente, si è ritenuto necessario procedere ad un ripianamento dei debiti per un ammontare di 59,9 Mio di DM.

A tal fine WestLB ha rinunciato ad un suo credito di 47,3 Mio di DM nei confronti di Gildemeister, mentre il Land Nordrhein-Westfalen ha rinunciato ad un credito di 12,6 Mio di DM, originato da una garanzia prestata di Gildemeister nel 1983 per coprire il 70 % di un prestito di 20 Mio di DM accordato alla società da WestLB. Tale debito è stato rimesso in cambio di una partecipazione di 8 Mio di DM agli utili futuri di Gildemeister.

Secondo le autorità tedesche, WestLB ha accordato tale remissione per salvaguardare il suo ingente investimento nella società. In base agli impegni esistenti, le perdite che essa avrebbe subito, in caso di fallimento dell'impresa, sarebbero state molto rilevanti (tra un minimo di 30 e di 100 Mio di DM). Pretendere una quota troppo elevata degli utili futuri avrebbe rappresentato un ostacolo al futuro della so-

cietà, in quanto tali diritti avrebbero compromesso futuri aumenti di capitale e, quindi, l'esistenza stessa della società. Per tale ragione il Land Nordrhein-Westfalen ha accettato una partecipazione agli utili pari a circa il 50 % della somma rimessa; per lo stesso motivo WestLB, al tempo il maggior azionista con il 17,9 %, non ha assunto una partecipazione di questo tipo in cambio della sua remissione di 47 Mio di DM.

Siccome la società è rimasta in attività, WestLB ha ottenuto alla fine un vantaggio dall'operazione nella sua qualità di azionista⁽¹⁾, anche se i 47 Mio di DM non sono stati recuperati. D'altra parte il Land Nordrhein-Westfalen ha percepito la sua quota dei profitti nel 1987 per un ammontare di 7,1 Mio di DM, tenuto conto del tasso di sconto corrente.

- Nel 1992 un consorzio bancario ha accordato a Gildemeister un prestito di 20 Mio di DM a condizioni di mercato. WestLB ha fornito il 19,5 % dei fondi; inoltre, il 59,5 % è stato fornito da istituti bancari privati:

- WestLB: 19,5 %,
- Deutsche Bank AG: 17 %,
- Dresdner Bank AG: 14,5 %,
- Sparkasse: 11,5 %,
- Berliner Handels- und Frankfurter Bank: 9,5 %,
- Commerzbank AG: 9,5 %,
- Hamburgische Landesbank Girozentrale: 9,5 %,
- IKB Deutsche Industriebank: 9 %.

In relazione a quest'operazione di finanziamento, il Land Nordrhein-Westfalen ha concesso una garanzia di credito pari all'80 % del capitale. La garanzia è stata concessa nell'ambito dei criteri relativi alla concessione di garanzie del Land Nordrhein-Westfalen, approvati nel 1988 dalla Commissione.

- All'inizio del 1993, stanti le prospettive di miglioramento del mercato, un consorzio bancario ha ridotto i debiti di Gildemeister di 15 Mio di DM, in cambio di una partecipazione ai suoi utili futuri. WestLB ha partecipato a tale operazione per il 16,7 %, mentre il 65,7 % della riduzione è stato operato da istituti bancari privati:

(¹) Secondo le autorità tedesche, con tali operazioni Gildemeister ha infine raggiunto un capitale netto di 58,9 Mio di DM. La società poteva pareggiare costi e ricavi già nel 1985, e nel 1986 ha ottenuto utili pari a 5,2 Mio di DM e a 14,1 Mio di DM nel 1987.

- WestLB: 16,7 %,
- Deutsche Bank AG: 16,4 %,
- Dresdner Bank AG: 15 %,
- Commerzbank AG: 8 %,
- Bayerische Landesbank: 10,7 %,
- Hamburgische Landesbank Girozentrale: 7,3 %,
- National Westminster Bank: 9,3 %,
- Royal Bank of Canada: 9,3 %,
- Berliner Handels- und Frankfurter Bank: 7,3 %.

— Nel secondo semestre del 1993, si è reso evidente che non si sarebbero realizzati i miglioramenti attesi. Un consorzio bancario ha rinunciato a crediti nei confronti di Gildemeister per un ammontare di 16 Mio di DM. WestLB ha partecipato all'operazione per il 18,9 %; più del 50 % della remissione è stata operata da istituti bancari privati:

- WestLB: 18,9 %,
- Deutsche Bank AG: 19,6 %,
- Dresdner Bank AG: 10,1 %,
- Commerzbank AG: 8,5 %,
- Royal Bank of Canada: 8,5 %,
- Hamburgische Landesbank Girozentrale: 6,8 %,
- Berliner Handels- und Frankfurter Bank: 6,8 %,
- National Westminster Bank: 5 %,
- Bayerische Landesbank: 12,7 %,
- Sparkasse Bielefeld: 2,9 %,
- IKB Deutsche Industriebank: 2,1 %.

Inoltre, anche il Land Nordrhein-Westfalen ha rinunciato al suo credito di 16 Mio di DM originato dalla garanzia concessa all'inizio dell'anno in relazione al prestito di 20 Mio di DM accordato nel 1992. In cambio delle remissioni tutti gli istituti interessati hanno ottenuto una partecipazione agli utili futuri.

— Nel 1993 sono stati accordati nuovi prestiti per un valore di 28 Mio di DM. WestLB ha partecipato all'operazione per il 25,4 %; il 50,6 % del credito è stato concesso da istituti bancari privati:

- WestLB: 25,4 %,
- Deutsche Bank AG: 20,2 %,

- Dresdner Bank AG: 14,1 %,
- Commerzbank AG: 8,2 %,
- Royal Bank of Canada: —,
- Hamburgische Landesbank Girozentrale: 8,5 %,
- Berliner Handels- und Frankfurter Bank: 7,5 %,
- National Westminster Bank: 4,6 %,
- Bayerische Landesbank: 5,4 %,
- Sparkasse Bielefeld: 2,6 %,
- IKB Deutsche Industriebank: 3,5 %.

L'elevatissima quota di finanziamento sottoscritta da WestLB (25,4 %) è dovuta al rilevamento della quota della Royal Bank of Canada, con i relativi diritti sugli utili futuri.

— Nell'ottobre 1993 WestLB ha garantito il collocamento sul mercato di un aumento di capitale di 40 Mio di DM. Il capitale sottoscritto da WestLB tra il 2 e l'8 marzo 1994 (196 394 azioni) corrispondeva al 49,7 % del totale dell'emissione e al 23,2 % del capitale totale dopo l'aumento. Le rimanenti azioni sono state vendute ad una numerosa serie di azionisti.

In seguito WestLB ha ridotto la sua partecipazione nell'emissione a 101 592 azioni (pari al 12 % del capitale di Gildemeister), vendendo ogni giorno fino a 6 000 azioni, a prezzi oscillanti dai 144,6 DM ai 240,2 DM. L'operazione si è chiusa per WestLB con un profitto. Attualmente l'istituto bancario detiene ancora il 12 % del capitale della società.

Con lettera del 24 settembre 1993, le autorità tedesche hanno notificato alla Commissione l'intenzione delle autorità del Land della Baviera di erogare un aiuto alle società Deckel AG e Maho AG in occasione della loro fusione, per finanziare delle misure di ristrutturazione. L'aiuto consisteva in un contributo in conto interessi dell'ammontare di 2,15 Mio di DM per un credito bancario di 30 Mio di DM (un credito quadriennale ad un tasso d'interesse nominale del 5 % con un periodo di due anni di preammortamento). La Commissione ha approvato tale aiuto in data 26 novembre 1993.

La fusione è stata successivamente ritardata dall'azione legale intrapresa dagli azionisti minori che si sono appellati contro la decisione. Di conseguenza, il credito approvato non ha potuto essere utilizzato mentre l'assenza di collaborazione nella gestione delle due imprese, ha impedito la realizzazione degli effetti di sinergia attesi dalla fusione. In data 29 aprile 1994 la società ha chiesto l'apertura del condordato fallimentare e in data 30 giugno 1994 ha presentato istanza di fallimento. L'aiuto approvato dalla Commissione non è quindi mai stato erogato.

In data 30 luglio 1994 il liquidatore ha accolto l'offerta di Gildemeister di rilevare alcuni cespiti di Deckel/Maho.

La nuova Deckel Maho GmbH, con sede a Pfronten, ha un capitale sociale di 40 Mio di DM, detenuto interamente da Gildemeister. L'impresa produce principalmente macchine per la lavorazione dei metalli (fresatrici universali e perforatrici a funzionamento manuale ed automatico, e centri di lavorazione ad elevata automatizzazione per aziende con finitura di serie flessibile).

Degli impianti Deckel/Maho originari, solamente i seguenti sono stati mantenuti:

- Pfronten: fresatrici universali e perforatrici (riduzione del personale da 630 a 500 dipendenti)
- Geretsried: centri di lavorazione. È prevista una produzione di 210 unità l'anno con circa 270 dipendenti
- Seebach (Turingia): integrato al gruppo Gildemeister in qualità di società interamente controllata al 100%. Lo stabilimento produce piccole fresatrici universali e perforatrici e conta 200 dipendenti.

Nel quadro del rilevamento di Deckel/Maho si sono avute le seguenti operazioni di finanziamento:

- Deckel Maho GmbH ha ottenuto un credito a lungo termine di 21,2 Mio di DM. Nell'operazione (alla quale WestLB non ha partecipato) sono intervenuti gli istituti bancari seguenti:
 - Bayerische Landesbank Girozentrale: 8 Mio di DM;
 - IKB Deutsche Industriebank: 6,2 Mio di DM;
 - Bayerische Landesanstalt für Aufbaufinanzierung (LfA): 5 Mio di DM;
 - Sparkasse Ostallgäu: 2 Mio di DM.
- LfA ha inoltre concesso un prestito subordinato quinquennale di 15 Mio di DM ad un tasso d'interesse del 9,25 %, ridotto all'8,25 % grazie ad un finanziamento dell'1 %, da parte delle autorità bavaresi nel quadro della quarta parte del programma di aiuti "Bayernfonds" del Land della Baviera.
- Thüringer Aufbaubank di Erfurt ha concesso a Deckel Maho Seebach GmbH un prestito di 23,5 Mio di DM ad un tasso d'interesse annuo dell'8 % più una commissione per oneri amministrativi dello 0,1 %. Come garanzia per il credito ottenuto sono stati impegnati i terreni e i macchinari della società. La scadenza per il rimborso era il 31 marzo del 1995.
- La dotazione di capitale di Deckel Maho GmbH e Deckel Maho Seebach GmbH è stata finanziata nell'ottobre 1994 da Gildemeister con un aumento del capitale nominale pari a 34 Mio di DM. WestLB ha

garantito il collocamento sul mercato. LfA e Thüringische Industrie-Beteiligungsgesellschaft (TIB) hanno prestato una garanzia subordinata per il collocamento sul mercato di 10 Mio di DM a favore di WestLB. Tutte le quote emesse sono state sottoscritte e la garanzia non è mai stata smobilizzata.

Vista la natura pubblica di WestLB, è necessario accertare se le sue operazioni in favore di Gildemeister possono o meno configurare aiuti ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CE ⁽¹⁾. È necessario effettuare una distinzione tra la remissione di 47 Mio di DM effettuata dalla banca nel 1984 e le altre operazioni.

Secondo le autorità tedesche la remissione di 47 Mio di DM era necessaria affinché la banca potesse salvaguardare il considerevole investimento allora effettuato nella società. Resta quindi da chiarire se tale operazione possa essere assimilata ad un aiuto ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, in quanto si potrebbe sostenere che la banca abbia agito come avrebbe fatto un investitore privato. Tuttavia, il fatto che la banca non abbia ottenuto nessuna partecipazione agli utili futuri in cambio della remissione di 47 Mio di DM (o nemmeno una percentuale degli utili, come ha invece fatto il Land Nordrhein-Westfalen), costituisce per la Commissione un motivo sufficiente per esaminare più a fondo tale operazione nell'ambito della procedura, così da stabilire la sussistenza o meno dell'aiuto.

In relazione alle altre operazioni intraprese da WestLB nei confronti di Gildemeister, la Commissione ritiene che non sia stato concesso nessun aiuto ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CE. Altri istituti bancari privati hanno agito in maniera analoga e, anche quando ha agito da sola, la banca lo ha fatto sulla base di prospettive future positive; tali prospettive sono state più tardi confermate dall'utile ricavato. Si deve quindi concludere che l'istituto bancario ha agito in qualità di investitore privato in un'economia di mercato, spinto dal desiderio di ricavare un profitto economico ragionevole.

Per quanto concerne il credito di 21,2 Mio di DM ottenuto da Deckel Maho GmbH, una quota consistente, pari al 30 %, è stata concessa da un istituto bancario privato. Tale prestito, così come quelli di Thüringer Aufbaubank a Deckel Maho Seebach, è stato concesso a tassi d'interesse (8,95 % e 8 %) ⁽²⁾ conformi al tasso di mercato. Come anche per il caso di WestLB, si deve concludere che gli istituti bancari pubblici coinvolti hanno agito in qualità di investitori privati in un'economia di mercato, spinti dal desiderio di ricavare un profitto economico ragionevole.

⁽¹⁾ Gli azionisti di WestLB sono il Land Nordrhein-Westfalen (43,2 %), Landschaftsverband Rheinland (11,7 %), Landschaftsverband Westfalen-Lippe (11,7 %), Rheinischer Sparkassen- und Giroverband (16,7 %) e Westfälisch-Lippischer Sparkassen- und Giroverband (16,7 %).

⁽²⁾ I tassi di riferimento per la Germania nel 1994 sono il 6,62 % e il 7,62 %.

Tuttavia, la Commissione ha identificato alcuni elementi di aiuto ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1:

- La garanzia accordata dal Land Nordrhein-Westfalen nel 1993 in relazione al credito di 20 Mio concesso a Gildemeister nel 1992. Tale garanzia è stata accordata nell'ambito dei criteri relativi alla concessione di garanzie del Land Nordrhein-Westfalen approvati dalla Commissione nel 1988. La Commissione ha approvato tale regime di aiuti, a condizione che le venissero notificate le garanzie destinate a coprire crediti superiori a 0,5 Mio di ECU accordati a scopi di risanamento ("Sanierung") ad imprese con più di 300 dipendenti attive in settori sensibili. Secondo le autorità tedesche, le garanzie accordate a Gildemeister non erano invece da notificare.

Le autorità tedesche sostengono che per "risanamento" si debbono intendere le misure finanziarie dirette a ricostituire la dotazione di capitale di un'impresa ripristinando un'adeguata struttura finanziaria, compromessa dalle passate difficoltà. Il credito garantito in questione è invece servito a finanziare operazioni nel quadro della ristrutturazione della società, mentre i problemi derivanti dalle sue difficoltà passate sono stati risolti grazie alle operazioni di finanziamento intraprese dagli azionisti e dagli istituti bancari. Le autorità tedesche sono quindi dell'opinione che l'operazione di garanzia non fosse da notificare alla Commissione.

In base alle informazioni attualmente disponibili non è possibile escludere che la garanzia sia stata concessa per coprire un credito di risanamento ("Sanierungskredit"). Le difficoltà finanziarie successive di Gildemeister suggeriscono anzi il contrario.

- Il finanziamento dell'1 % degli interessi, al tasso del 9,25 %, sul credito quinquennale subordinato di 15 Mio di DM da parte di LfA, concesso dalle autorità bavaresi nell'ambito del Bayernfonds. L'aiuto è stato erogato nel quadro della quarta parte del programma d'aiuti "Bayernfonds" non notificato alla Commissione, mentre ogni applicazione di tale regime deve venir notificata individualmente.
- La garanzia subordinata prestata da LfA e TTB a WestLB a sostegno della sua garanzia per il collocamento sul mercato dell'aumento di capitale di 34 Mio di DM di Gildemeister nell'ottobre 1994. Anche se mai smobilizzata, essa può essere assimilata ad un aiuto in quanto ha permesso a WestLB di procedere all'aumento di capitale. Le condizioni alle quali tale garanzia è stata concessa non sono ancora note.

Nessuna delle summenzionate misure è stata notificata conformemente all'articolo 93, paragrafo 3, benché nel caso del finanziamento dell'1 % degli interessi, al tasso

del 9,25 %, sul credito accordato da LfA, le autorità tedesche, abbiano richiesto a posteriori l'accordo della Commissione, nell'ambito dei loro contatti sul presente caso ⁽¹⁾.

L'aiuto proposto è da considerarsi idoneo a falsare o minacciare di falsare la concorrenza ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 e dell'articolo 61, paragrafo 1, rispettivamente dei trattati CE e SEE. In primo luogo le macchine utensili sono oggetto di scambi ingenti tra gli Stati membri. In secondo luogo, se si considerano le varie operazioni come parti di un impegno volto a ripristinare l'efficienza economico-finanziaria di Gildemeister, va rammentato che, conformemente agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, un aiuto alla ristrutturazione tende, per sua stessa natura, ad alterare la concorrenza e ad incidere sugli scambi tra Stati membri, in quanto rallenta il processo di aggiustamento strutturale, attraverso sovvenzioni ad aziende che, nella nuova situazione di mercato, sarebbero destinate a scomparire o ad essere ristrutturate.

La ristrutturazione deve far parte di un programma realizzabile, coerente e di vasta portata, volto a ripristinare l'efficienza economica a lungo termine di un'azienda. Affinché la Commissione approvi l'aiuto è necessario che il piano di ristrutturazione soddisfi tutte le condizioni generali stabilite negli orientamenti.

In questa fase non è accertato se le operazioni intraprese in relazione a Gildemeister soddisfino tutte le condizioni necessarie. Nessun piano di ristrutturazione è stato presentato alla Commissione. Vista la situazione del settore delle macchine utensili, non è ancora chiaro se il rilevamento di Deckel/Maho da parte di Gildemeister non abbia aumentato la capacità dell'impresa, nel qual caso non verrebbe fornito un contributo sufficiente alla ristrutturazione del settore.

Né Bielefeld né Pfronten rientrano nelle zone ammissibili agli aiuti regionali.

Di conseguenza, la Commissione informa il governo tedesco che ha deciso di avviare la procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2, in relazione alle seguenti operazioni relative a Gildemeister AG:

- remissione nel 1984 di debiti pendenti per un valore di 47 Mio di DM (circa 20,8 Mio di ECU) da parte di Westdeutsche Landesbank Girozentrale;
- garanzia accordata nel 1993 dal Land Nordrhein-Westfalen per l'80 % di un credito bancario dell'ammontare di 20 Mio di DM (circa 9,8 Mio di ECU);
- il finanziamento nel 1994 dell'1 % degli interessi, al tasso del 9,25 %, su un prestito di 15 Mio di DM concesso da LfA (circa 7,7 Mio di ECU), erogato dalle autorità bavaresi nell'ambito del Bayernfonds;

⁽¹⁾ Lettera delle autorità tedesche datata 11 novembre 1994.

— garanzia subordinata di 10 Mio di DM (circa 5,1 Mio di ECU) accordata nel 1994 da Bayerische Landesanstalt für Aufbaufinanzierung (LfA) e Thüringische Industrie-Beteiligungsgesellschaft (TIB).

Nel quadro della procedura, le autorità tedesche sono invitate a presentare entro un mese dalla notifica della presente lettera, le loro osservazioni e ogni informazione considerata pertinente ai fini della valutazione dell'aiuto in questione.

La Commissione ricorda l'effetto sospensivo dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato CE e richiama l'attenzione del governo tedesco sulla comunicazione pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 318 del 24 novembre 1983 e sulle lettere inviate a tutti gli Stati membri il 4 marzo 1991 e il 22 febbraio 1995, in cui si rammenta che per ogni aiuto versato illegalmente può essere ordinato il rimborso a carico dell'azienda beneficiaria, rimborso da operarsi secondo le procedure previste nell'ordinamento nazionale, con gli interessi da calcolarsi in base al tasso di riferimento utilizzato negli aiuti regionali, a decorrere dalla data in cui l'aiuto è stato erogato.

La Commissione invita inoltre le autorità tedesche a informare sollecitamente Gildemeister AG dell'avvio della procedura e del fatto che la società potrebbe essere tenuta a restituire l'aiuto percepito indebitamente.

Inoltre la Commissione comunica al governo tedesco la propria intenzione di informare:

- gli altri Stati membri e i terzi interessati all'interno dell'UE, attraverso la pubblicazione della presente lettera nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*;
- i terzi interessati dei paesi dell'EFTA firmatari dell'accordo SEE, pubblicando un avviso nel supplemento SEE alla Gazzetta stessa; e
- l'autorità di vigilanza dell'EFTA, inviandole la versione inglese della presente lettera.»

La Commissione invita gli altri Stati membri e i terzi interessati a presentare le proprie osservazioni sui provvedimenti in questione, facendole pervenire, entro un mese dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles.

Le osservazioni saranno comunicate al governo tedesco.

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta modificata di direttiva del Consiglio sull'equipaggiamento marittimo ⁽¹⁾

(96/C 101/07)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(96) 47 def. — 95/0163(SYN)

(Presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 189 A, paragrafo 2 del trattato CE il 13 febbraio 1996)⁽¹⁾ GU n. C 218 del 23. 8. 1995, pag. 9.

TESTO ORIGINALE

TESTO MODIFICATO

Articolo 2

«nave nuova»:

una nave la cui chiglia sia stata impostata, o sia a uno stadio di costruzione equivalente, alla data o dopo la data di adozione della presente direttiva. Ai fini della presente definizione, uno stadio di costruzione equivalente significa lo stadio in cui:

- i) cominci una costruzione identificabile con una determinata nave e
- ii) il montaggio di detta nave sia cominciato e abbia raggiunto almeno 50 tonnellate o l'uno per cento della massa prevista di tutto il materiale strutturale, assumendo il valore inferiore;

«nave nuova»:

una nave la cui chiglia sia stata impostata, o sia a uno stadio di costruzione equivalente, alla data o dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva. Ai fini della presente definizione, uno stadio di costruzione equivalente significa lo stadio in cui:

- i) cominci una costruzione identificabile con una determinata nave e
- ii) il montaggio di detta nave sia cominciato e abbia raggiunto almeno 50 tonnellate o l'uno per cento della massa prevista di tutto il materiale strutturale, assumendo il valore inferiore;

Articolo 9, paragrafo 1 bis (nuovo)

Attraverso l'autorità competente o attraverso un organismo esterno indipendente designato dall'autorità competente, gli Stati membri effettuano controlli periodici sulle funzioni esercitate in loro vece dagli organismi notificati. I controlli sono intesi a garantire che gli organismi notificati soddisfino i criteri di cui all'allegato C.

Articolo 14, paragrafo 2

Tali procedure di prova non devono comportare discriminazioni di sorta fra l'equipaggiamento prodotto nello Stato di bandiera e quello prodotto in altri Stati membri.

Tali procedure di prova non devono comportare discriminazioni di sorta fra l'equipaggiamento prodotto nello Stato di bandiera e quello prodotto in altri Stati.

Allegato C, paragrafo 1 bis (nuovo)

Gli organismi notificati devono essere indipendenti e non possono essere controllati né dai fabbricanti né dai fornitori di equipaggiamenti.

**Proposta di regolamento (CE) del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE)
n. 3813/92 relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della
politica agricola comune**

(96/C 101/08)

COM(96) 40 def. — 96/0037(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 14 febbraio 1996)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che per gli importi relativi alle importazioni di prodotti agricoli, fissati in ecu e applicabili in moneta nazionale, è previsto il ricorso a tassi di conversione diversi a seconda dell'atto giuridico che li stabilisce; che, salvo deroghe esplicite, gli importi di cui trattasi, stabiliti da un atto relativo alla politica agraria comune ai sensi dell'articolo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 3813/92 ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 ⁽²⁾, sono espressi in moneta nazionale previa applicazione del tasso di conversione agricolo; che gli altri importi considerati sono convertiti mediante il tasso applicabile ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2913/92 del Consiglio, che istituisce un codice doganale comunitario ⁽³⁾, modificato dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia;

considerando che l'esistenza di due sistemi di conversione degli importi relativi all'importazione di prodotti agricoli è fonte di incongruenze economiche e di gravi complicazioni amministrative; che, salvo casi eccezionali o del tutto particolari, è necessario utilizzare uno stesso tasso di conversione applicabile agli importi riscossi all'importazione tanto per i prodotti agricoli che per quelli non agricoli, se sono stabiliti da un atto che non si rapporti alla politica agricola comune;

considerando che le misure da adottare si situano per forza di cose a livello comunitario; che esse rientrano in

un ambito di esclusiva competenza comunitaria e perseguono l'obiettivo di una applicazione uniforme della politica agricola comune,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3813/92 è modificato nel modo di seguito indicato.

1) All'articolo 3, paragrafo 1, i termini:

«Firme restando le deroghe di cui ai paragrafi 2 e 3»
sono sostituiti dai termini:

«Firme restando le deroghe di cui ai paragrafi 2, 3 e 4»

2) All'articolo 3 è aggiunto il paragrafo 4 seguente:

«4. Fermi restando il paragrafo 2 e l'articolo 5, per gli importi relativi alle importazioni fissati in ecu da un atto relativo alla politica agricola comune e applicabili dagli Stati membri nelle rispettive monete nazionali, il tasso di conversione agricolo è specificamente uguale al tasso applicabile per i prodotti interessati dall'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2913/92.»

3) All'articolo 6, paragrafo 2 bis, il testo del primo comma è sostituito dal testo seguente:

«Per gli importi fissati anticipatamente in ecu e per gli importi fissati in ecu a seguito di una procedura di gara, esclusi quelli di cui all'articolo 3, paragrafo 4, il tasso di conversione agricolo può essere fissato anticipatamente.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

⁽¹⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1.

III

(Informazioni)

COMMISSIONE

Bando di gara per la restituzione o la tassa all'esportazione di frumento duro verso qualsiasi paese terzo

(96/C 101/09)

I. Oggetto

1. È indetta una gara per la restituzione o la tassa all'esportazione verso qualsiasi paese terzo di frumento duro del codice NC 1001 10 00.
2. La quantità totale che può formare oggetto di fissazione della restituzione massima o della tassa minima all'esportazione, prevista dall'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione⁽¹⁾, modificato da ultimo regolamento (CE) n. 95/96⁽²⁾, è di circa 100 000 tonnellate.
3. La gara si effettua conformemente alle disposizioni:
 - del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio⁽³⁾;
 - del regolamento (CEE) n. 1501/95;
 - del regolamento (CEE) n. 591/96 della Commissione⁽⁴⁾.

II. Termini

1. Il termine di presentazione delle offerte per la prima delle gare settimanali decorre dal 5 aprile 1996 e scade l'11 aprile 1996 alle ore 10.
2. Per le gare settimanali successive, il termine di presentazione delle offerte scade alle ore 10 del giovedì di ogni settimana.

Il termine di presentazione delle offerte per la seconda gara settimanale e per le successive decorre dal primo giorno lavorativo successivo alla scadenza del relativo termine di cui sopra.

Tuttavia, per il periodo dal 6 al 9 maggio e dal 13 al 16 maggio, la presentazione delle offerte è sospesa.

3. Il presente bando è pubblicato esclusivamente per indire la presente gara. Fatta salva la possibilità di modifica o di sostituzione, esso è valido per tutte le gare settimanali che vengono effettuate nel periodo di validità di tale gara.

III. Offerte

1. Le offerte scritte devono pervenire al più tardi alle date e ore indicate nel titolo II, mediante deposito contro dichiarazione di ricevuta oppure mediante lettera raccomandata, telexscritto, telefax o telegramma, ad uno dei seguenti indirizzi:
 - Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE), D-60322 Frankfurt am Main, Adickesallee 40 (telex: 699 76 24, 699 76 33; telefax: 1564-793, 1564-794),
 - Office national interprofessionnel des céréales, 21, avenue Bosquet, F-75326 Paris Cedex 07 (telex: OFILE 200490 F/OFIDM 203662 F; telefax: 47 05 61 32),
 - Ministero per il commercio con l'estero, direzione generale import-export, divisione IV, viale Shakespeare, I-00100 Roma (telex: MINCOMES 623437, 610083, 610471; telefax: 5926217),
 - Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten, Stadhoudersplantsoen 12, NL-2517 JL Den Haag (telex: HOVAKKER 32579, telefax: 461400),
 - Bureau d'Intervention et de Restitution Belge (BIRB)/Belgisch Interventie- en Restitutiebureau (BIRB), rue de Trèves, 82/Trierstraat 82, B-1040 Bruxelles/Brussel (telex: BIRB 24076, 65567; telefax: 230 25 33, 280 03 07),
 - Intervention Board for Agricultural Produce, External Trade Division, Lancaster House, Hampshire Court, Newcastle upon Tyne ME4 7YE (telex: 848302; telefax: 583626 (0191) 2261839),
 - Department of Agriculture, Food and Forestry, Cereals Division, Agriculture House, Kildare Street, IRL-Dublin 2 (telex: AGRI EI 93607; telefax: 6616263),
 - EU-Direktoratet, Kampmannsgade 3, DK-1780 Copenhagen (telex: 15137 DK; telefax: 33926948),
 - Ministério do Comércio e Turismo, Direcção-Geral do Comércio, Av. da República, 79, P-1000 Lisboa (telex 13418, telefax: 7932210),
 - Service d'économie rurale, office du blé, 113-115, route de Hollerich, L-1741 Luxembourg (telex: AGRIM L 2537, telefax: 450178),

(¹) GU n. L 147 del 30. 6. 1995, pag. 7.

(²) GU n. L 18 del 24. 1. 1996, pag. 10.

(³) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

(⁴) GU n. L 84 del 3. 4. 1996, pag. 28.

- YDAGEP, 241, rue Acharnon, GR-10446 Athènes (telex: 221736 ITAG GR, telefax: 8629373),
- Servicio Nacional de Productos Agrarios (SENPA), c/Beneficencia 8, E-28004 Madrid (telex: 41818, 23427 SENPA E; telefax: 5219832, 5224387),
- Statens Jordbruksverk, Vallgatan 8, S-55182 Jönköping (telex: 70991 SJV-S, telefax: 36190546),
- Maa- ja metsätalousministeriö, interventioyksikkö, PL 232 00171 Helsinki (telefax: 90-1609760, 90-1609790),
- AMA (Agrarmarkt Austria), Dresdnerstraße 70, A-1200 Wien (telefax 0043-1-33151399, 0043-1-33151298).

Le offerte non presentate per telexscritto o telegramma devono pervenire al relativo indirizzo in doppia busta sigillata. La busta interna, anch'essa sigillata, deve recare la seguente dicitura: «Offerta presentata in relazione alla gara per la restituzione o la tassa all'esportazione di frumento duro verso qualsiasi paese terzo — regolamento (CE) n. 591/96 — Riservato».

Fino al momento in cui lo Stato membro interessato non comunica all'interessato l'avvenuta aggiudicazione, le offerte presentate non possono essere ritirate.

2. L'offerta, nonché la prova e la dichiarazione di cui all'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1501/95, sono redatte nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro il cui organismo competente ha ricevuto l'offerta.

IV. Cauzione di gara

La cauzione di gara è costituita a favore dell'organismo competente.

V. Aggiudicazione

L'aggiudicazione crea:

- a) diritto al rilascio, nello Stato membro in cui è stata presentata l'offerta, di un titolo di esportazione indicante la restituzione o la tassa all'esportazione prevista nell'offerta e aggiudicata per la quantità in causa;
- b) l'obbligo di chiedere un titolo di esportazione per tale quantità nello Stato membro di cui alla lettera a).

GRUPPO EUROPEO D'INTERESSE ECONOMICO

Avvisi pubblicati a norma del regolamento (CEE) n. 2137/85 del Consiglio, del 25 luglio 1985 ⁽¹⁾ — Costituzione

(96/C 101/10)

1. **Denominazione del gruppo:** The Shuttleworth Precision Farming Alliance EEIG
2. **Data d'immatricolazione del gruppo:** 14. 3. 1996
3. **Luogo d'immatricolazione del gruppo:**
 - a) **Stato membro:** UK
 - b) **Località:** UK-Cardiff CF4 3UZ
4. **Numero di registro del gruppo:** GE 96
5. **Pubblicazione(i):**
 - a) **Titolo completo della pubblicazione:** The London Gazette
 - b) **Nome e indirizzo dell'editore:** HMSO Publications, HMSO Publications Centre, 59 Nine Elms Lane, UK-London SW8 5DR
 - c) **Data di pubblicazione:** 20. 3. 1996

⁽¹⁾ GU n. L 199 del 31. 7. 1985, pag. 1.